

Buongiorno,

in allegato si trasmettono altri tre pareri firmati dal collegio dei revisori

Cordiali saluti

Roberto Rispoli

*Frequenze
MISE*

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere sul riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione alla concessione del diritto d'uso di frequenze per l'esercizio del radiocollegamento nell'anno 2007 emesse dal Ministero dello sviluppo Economico art. 194 c.1 lett.e) del TUEL 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

in data 30/11/2018 alle ore 14,15 il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto via PEC richiesta di parere di cui all'oggetto;

ESAME DEGLI ATTI

Nel 1994 la Giunta Comunale del Comune di Misilmeri con atto n. 75 del 14.04.94 ha approvato lo schema di convenzione con il ministero delle Poste e Telecomunicazioni per la concessione del diritto d'uso di frequenze per l'esercizio di un radiocollegamento, successivamente rinnovato nel 2004 ed interrotto a far data dall'01/01/2015 per motivi non meglio specificati in proposta;

Con una PEC del 02.08.2017 acclarata al protocollo dell'Ente in data 28/11/2018 n. 40121 il ministero dello Sviluppo Economico comunica che da una revisione delle partite contabili il Comune di Misilmeri risultava debitore nei confronti del ministero di €. 801,35 quale saldo tra le partite già pagate e da pagare, pertanto procedeva a diffidare l'Ente ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della PEC dell'importo suddetto a cui aggiungere la maggiorazione dello 0.5% per ogni mese o frazione di mese di ritardo calcolata dal 1 gennaio di ciascun anno

ESAME DELLA NORMATIVA

si precisa che nel caso di debiti fuori bilancio previsti alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL, ossia di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio, la coesistenza dei due requisiti dell'utilità e dell'arricchimento, che ne consentono il riconoscimento e finanziamento, deve essere motivatamente e dettagliatamente, attestata, nel parere tecnico-amministrativo sulla proposta di deliberazione.

Accertare l'esistenza dell'utilità è un requisito indispensabile per il riconoscimento di questa fattispecie di debiti fuori bilancio, deve consistere nella verifica della presenza di potenziale o reale possibilità, di ausilio o beneficio direttamente all'ente e/o ai suoi cittadini.

In sintesi, trattarsi dell'accertamento della possibilità di soddisfacimento di bisogni collettivi, in relazione a fini specifici dell'ente, al pari di quelli per i quali sono resi i servizi pubblici.

L'assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito.

L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto che ha fornito beni e servizi, da indennizzare nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. Ciò comporta che il quantum del debito riconoscibile da parte dell'ente dovrà essere pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale subita dal terzo. L'arricchimento coincide con il prezzo di mercato nel caso di beni e servizi, o con quanto previsto dalle tariffe dei vari ordini nel caso di prestazioni professionali. In tale fattispecie è stabilito che sono sanabili i debiti derivanti da spese assunte in violazione delle norme del T.U.E.L per la parte di cui sia stata accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale,

Ne consegue che la legittimità di tali debiti è subordinata alla dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti dall'ente e al fatto che le relative obbligazioni siano state contratte nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza dell'ente .

Il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare la spesa assunta senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio.

L'attribuzione al consiglio dell'ente di riconoscerne la legittimità risponde alla duplice esigenza di dotare tale organo della piena conoscenza, conferendogli l'assoluta responsabilità della decisione, ma anche di permettere al medesimo la valutazione sul fine pubblico conseguito (utilitas) e sulla condotta dell'amministratore che quel debito ha originato con un atto, un provvedimento, un fatto, un comportamento, anche omissivo.

L'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nei propri principi contabili ha ribadito al punto 86 la competenza consiliare "poiché il finanziamento di debiti fuori bilancio comporta una diversa modulazione in bilancio delle risorse programmate o l'utilizzo di nuove risorse e consegue al riconoscimento di interventi di spesa non autorizzati nei documenti di programmazione, la competenza del consiglio in materia esclusiva, non surrogabile o assumibile da altri soggetti", detta competenza, si legge al punto 81, "permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a fattispecie debitorie".

CONSIDERAZIONI

nel parere tecnico-amministrativo sulla proposta di deliberazione non viene data dimostrazione dei requisiti dell'utilità e dell'arricchimento, che consentono il riconoscimento e finanziamento, del debito fuori bilancio formatosi ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) per tale ragione l'ODR ha richiesto delle delucidazioni al responsabile d'Area che prima verbalmente a chiarito la tipologia di servizio e l'utilità dello stesso acquisito in violazione dell'articolo 191 comma 1 del TUEL successivamente con una comunicazione inviata via pec ha precisato "in riferimento alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio con il Ministero dello Sviluppo Economico si precisa che la prestazione resa, negli anni dal 2002 al 2014, ha portato benefici all'espletamento dei servizi di Polizia Municipale".

CONCLUSIONI

Entrando nel merito della proposta avanzata di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il Collegio alla luce di quanto esaminato e delle ulteriori chiarimenti ricevuti ritiene che la fattispecie possa annoverarsi

come debito fuori bilancio per i motivi di seguito specificati.

1- Il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";

2-Il debito fuori bilancio consiste, in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995);

3-Secondo la Corte dei Conti il debito fuori bilancio è un'obbligazione sorta senza il rispetto delle regole giuridiche contabili proprie degli Enti Locali." **CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - De/Par ln. 236 /2015 - Ogni spesa può essere effettuata solo in presenza di una regolare assunzione di atto di impegno registrato, e purché vi sia la relativa copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, diversamente è necessario adottare la delibera di consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio. E cio' anche nel caso di sentenza esecutiva (riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL)"**

Nella considerazione:

che non esisteva per il caso in esame la copertura finanziaria e l'impegno di spesa e pertanto vi è stata violazione dell'articolo 191 del TUEL;


ESAMINATA

la proposta del responsabile dell'area:

Si esprime parere favorevole

Misilmeri li 07/12/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a cursive name, likely 'Antonio...', and the second is a more stylized signature, possibly 'G. M.'. The signatures are written over the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI'.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni"

TRASMESSA VIA PEC



COMUNE DI MISILMERI

V.LE EUROPA
90036 - MISILMERI (PA)

polizialocale@pec.comune.misilmeri.pa.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISPETTORATO TERRITORIALE
SICILIA
VIA A.DE GASPERI 103
90146 PALERMO

RIFERIMENTO PRATICA 324702/BUC/GIG (da citare SEMPRE nei versamenti ed in tutte le comunicazioni)

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE per TERMINE VALIDITA' dell'autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso di frequenze per l'esercizio di un radiocollegamento. Pratica n 324702/ BUC .

Si comunica che l'autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso di frequenze rilasciata a COMUNE DI MISILMERI con sede in MISILMERI V.LE EUROPA non ha più **validità a decorrere dal 01/01/2015** .

Si precisa, inoltre che da una revisione effettuata sulle partite contabili "COMUNE DI MISILMERI" risulta debitore verso questo Ministero della somma di €801.35 :

PERIODO	DOVUTO	PAGATO	DIFFERENZA
2002	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00
2003	€ 818,75	€ 818,75	€ 0,00
2004	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
2005	€ 1.079,17	€ 1.079,17	€ 0,00

2006	€ 1.135,00	€ 1.028,65	€ -106,35
2007	€ 1.135,00	€ 0,00	€ -1.135,00
2008	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2009	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2010	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2011	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2012	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2013	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2014	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 0,00
2014 Bonifico relativo all'acquisto carte d'identità erroneamente versate su questo conto corrente		€ .440,00	€ .+440,00
TOTALI	€ 13.787,92	€ 12.986,57	€ -801,35

IMPORTI DA VERSARE

Si diffida, pertanto, ad effettuare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, i seguenti versamenti

- **€ 801,35 totale dei contributi dovuti per gli anni suddetti;**
- maggiorazione pari allo 0,5% per ogni mese o frazione di ritardo calcolata dal 1 gennaio di ciascun anno e fino al mese di effettivo pagamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato:

➤ con bollettino postale:
conto corrente postale n. 11026010 intestato alla: "Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo"

➤ mediante bonifico
codice IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010.

Nella causale del versamento indicare, obbligatoriamente:


1. **prat. Nr. 324702/BUC**
2. **il periodo cui il versamento si riferisce".**

Inviare l'attestazione del versamento al seguente indirizzo e mail: daniela.giglioi@mise.gov.it.

In difetto di adempimento entro il termine assegnato, la scrivente potrà provvedere all'iscrizione al ruolo del predetto importo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, riguardante la riscossione delle entrate dello Stato mediante ruoli.

Firmato da: Donatella Proto
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 2010/07/20 17:16:28:18

"Doc

Il DIRIGENTE

D. Proto



Per informazioni inerenti la pratica contattare DANIELA GIGLIO
danela.giglioi@mise.gov.it telefono 0654445358
Viale America 201 - 00144 ROMA
dgscerp.frqusoprivato@pec.mise.gov.it

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/autorizzazioni-e-licenze>